

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI CONSULENZA CESSIONE DEL CREDITO CDP
Disciplina della Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
 (il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art.1336 c.c.)

Vers. N. 1 del 09/03/2021

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

UNI.CO. SOC.COOP.

Sede legale in: Via Totti, 4 – 60131 Ancona

E-mail: uni-co@legalmail.eu

N. iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona n. 01422550424 REA n. 130141

Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 106 T.U.B. al n. 19523.0

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente/socio:

nome: _____ qualifica (dipendente, agente, altro...) _____

Iscritto all'Albo/Elenco: _____ con provvedimento n. _____ del _____

telefono: _____ e-mail: _____

Telefono 071 - 2868725– Fax 071 - 8853404

sito internet: www.uni-co.eu

Partita IVA 01422550424

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77, ed in particolare gli articoli 119 e 121, ha introdotto, in occasione della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, disposizioni normative volte, tra l'altro, a rilanciare alcuni settori, mediante incentivi sotto forma di crediti di imposta cedibili.

Al fine di supportare la diffusione di tali incentivi e di garantire adeguato sostegno alle esigenze di liquidità delle PMI, così come definite ai sensi della Raccomandazione europea 2003/361/CE, Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP") ha inteso sviluppare un prodotto di acquisto di crediti di imposta maturabile da parte delle PMI ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Rilancio.

Il Prodotto CDP prevede che ciascuna Impresa Beneficiaria possa accedere al Prodotto CDP solamente mediante il supporto e l'assistenza di banche e consorzi di garanzia fidi iscritti all'Albo Unico di cui all'art 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che rispettino determinati requisiti ("intermediario finanziario accreditato CDP").

L'attività prestata da **UNI.CO. SOC.COOP.**, in qualità di **Intermediario Finanziario Accreditato CDP**, consiste nella fornitura del servizio di assistenza e **consulenza volta alla predisposizione e invio delle domande**, mediante una piattaforma informatica dedicata, **finalizzate a cedere i crediti di imposta a CDP** maturati sugli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico nei casi di pagamento tramite sconto in fattura.

L'attività di consulenza "cessione del credito cdp" consiste:

- attività di pre-screening delle opportunità individuate al fine di verificarne l'eleggibilità:
 - Rapporto tra Perdite nette / Patrimonio Netto < 50%
 - Controparte (se attiva per l'Intermediario Accreditato in questione) classificata tra le "Esposizione non deteriorate" (scaduta, Inadempienze probabili, In sofferenza)
 - Assenza di segnalazioni in Centrale Rischi di sofferenze a sistema;
 - Rapporto in Centrale Rischi tra Sconfinamenti Cassa e Accordato Cassa Totale < 20%
- attività in materia di antiriciclaggio e rischio reputazionale, ovvero attività funzionali ad assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 231/2007;
- registrazione e contestuale invio della Richiesta di Cessione dei Crediti tramite Piattaforma Informatica per conto delle Imprese Richiedenti e relative attività di caricamento e verifica della completezza e correttezza formale della documentazione sulla Piattaforma Informatica;
- supporto alle Imprese Richiedenti nella fase di sottoscrizione del Contratto di Cessione con le modalità previste dalle procedure operative della Piattaforma Informatica

Il Cliente ha preso atto che:

- l'attività di consulenza opererà mediante un'ideale organizzazione aziendale ed in piena autonomia operativa;
- il cliente stesso è responsabile della veridicità e della completezza delle informazioni fornite e/o dei documenti consegnati e della tempestività della loro comunicazione al Confidi;
- UNI.CO. SOC.COOP. svolgerà la propria attività di consulenza ed assistenza sul presupposto della certezza, veridicità e completezza della documentazione e delle informazioni fornitegli dal cliente, senza responsabilità alcuna in caso di informazioni e documentazione non veritiere;
- l'incarico ad esso affidato si esaurirà con il mero svolgimento dell'attività di consulenza e di assistenza convenuta, senza alcuna garanzia dell'accoglimento della domanda di cessione dei crediti di imposta a CDP, per cui il Confidi non è responsabile dell'eventuale mancato, ritardato o parziale accoglimento della domanda da parte di CDP e delle relative conseguenze.
- l'attività di consulenza e di assistenza svolta dal Confidi non sostituisce né rappresenta un'attività di Due Diligence Tecnico - Fiscale, pertanto, non assicura la Stipula del contratto con CDP finalizzato alla Cessione del credito.

La presentazione della Richiesta di Cessione dei Crediti, oggetto di consulenza pubblicizzata nel presente Foglio Informativo, non comporta alcun obbligo a carico di CDP di dare seguito e/o accogliere la predetta richiesta e, pertanto, il Cliente non potrà far alcun affidamento e non potrà avanzare alcuna pretesa al riguardo nei confronti di CDP. Per maggiori informazioni sul prodotto è possibile consultare il sito cdp.it/bonusedilizi.

FORMA TECNICA	Assistenza e consulenza
FINALITA'/OGGETTO	Consulenza e supporto volta alla predisposizione e invio delle domande, mediante un portale dedicato, finalizzate a cedere i crediti di imposta a CDP maturati sugli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico nei casi in cui sia stata concessa l'opzione "sconto in fattura"
DURATA	Dalla data di firma del Contratto di consulenza fino al termine dello svolgimento del servizio richiesto
DESTINATARI	PMI italiane operanti nel settore edilizio, energetico e affini che realizzano interventi ammessi ai benefici fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio e che abbiano concesso l'opzione sconto in fattura al Contribuente

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

COMPENSO PER LA CONSULENZA	Conferimento incarico* a copertura delle spese sostenute dal Confidi per la consulenza e il supporto volta alla predisposizione e invio delle domande finalizzate a cedere i crediti di imposta a CDP.	% salvo buon fine calcolato sull'importo effettivamente ammesso nel contratto di cessione dei crediti stipulato con CDP
	200 euro + IVA	1,5%
DIRITTO AL COMPENSO	Al momento della sottoscrizione del contratto di consulenza. Tale costo sarà integralmente restituito solo in caso di stipula del contratto di cessione dei crediti con CDP.	Al momento della valutazione positiva da parte degli Advisor e della stipula del contratto di cessione dei crediti con CDP e della successiva comunicazione a CDP da parte di UNI.CO. SOC. COOP. della data in cui l'impresa ha effettivamente informato all'Agenzia delle Entrate della cessione del credito a CDP
MODALITA' DI PAGAMENTO	Riconosciuti a UNI.CO. SOC.COOP., tramite bonifico bancario, al momento della firma del contratto a titolo di corrispettivo per l'attività necessaria ad eseguire l'incarico.	Riconosciuti a UNI.CO. SOC.COOP. mediante istruzioni irrevocabili di pagamento da parte del Cliente a CDP al fine di accreditare il compenso percentuale sul conto corrente del Confidi come disciplinato nel Contratto di Cessione dei Crediti.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Procedure di Reclamo

Il Confidi osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia, tra il Confidi ed il cliente, quest'ultimo può presentare Reclamo all'Ufficio Reclami del Confidi, per lettera Raccomandata a/r indirizzata a: "Ufficio Reclami, Via Sandro Totti,4 cap 60131 Ancona o tramite mail al seguente indirizzo: uni-co.legale@legalmail.it. Il confidi provvederà ad evadere la richiesta entro 60 gg. Qualora il cliente non fosse soddisfatto, o non abbia ricevuto risposta entro i termini, prima di attivare un procedimento dinnanzi all'autorità giudiziaria, può ricorrere ad uno dei seguenti strumenti:

- RICORSO All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)¹. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca D'Italia o direttamente al Confidi². UNI.CO. SOC.COOP. mette a disposizione dei clienti, presso i propri locali e sul proprio sito, le guide per l'accesso all'ABF.

- Attivare una PROCEDURA DI MEDIAZIONE³, finalizzata alla conciliazione presso un Organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca D'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Qualora invece il cliente volesse esercitare un'azione relativa ad una controversia inerente il contratto finanziario, è tenuto preliminarmente, ai sensi dell'art.84 del D.L. 69/2013, **pena l'improcedibilità della relativa domanda**, ad esperire la procedura di mediazione o ad attivare il procedimento innanzi all'ABF. Per ogni azione e controversia sarà competente il foro di Ancona, fermo restando l'applicabilità dell'art.20 c.p.c. .

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE/SOCIO

Il sottoscritto _____

in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____ dichiara di aver ricevuto il Foglio Informativo e la guida all'ABF (in caso di offerta fuori sede) o di aver preso visione della Guida ABF. Dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sua sottoscrizione, copia del contratto di prestazione di servizi.

Data _____

Firma _____

LEGENDA

Cliente: il soggetto al quale è fornita la consulenza.

Compenso: compenso dovuto a UNI.CO. SOC.COOP. per l'attività svolta.

Confidi: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi. Possono inoltre svolgere attività connesse e strumentali quali ad esempio il servizio di consulenza (Art. 13 D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dall'art. 1 Legge 24/11/2003 n. 326);

Contratto di Cessione dei Crediti: indica il contratto di cessione dei Crediti Fiscali da stipularsi tra CDP e l'Impresa Richiedente, con le modalità previste dalle procedure operative della Piattaforma Informatica e con l'intermediazione dell'Intermediario Accreditato, sulla base del form messo a disposizione da CDP.

Impresa Beneficiaria: indica ciascuna impresa, qualificabile quale PMI ai sensi della Raccomandazione europea 2003/361/CE, che realizza interventi ammessi ai benefici fiscali di cui all'art. 119 e 121 del Decreto Rilancio e che abbia concesso l'opzione "sconto fattura" al Contribuente ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Rilancio.

Impresa Richiedente: indica ciascuna Impresa Beneficiaria che intenda accedere al Prodotto CDP.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere), hanno il requisito dell'indipendenza (sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola o da più imprese non conformi alla definizione di PMI). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

¹ Cfr. Provvedimento della Banca D'Italia del 18 giugno 2009 recante "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni di servizi bancari e finanziari.

² Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'ABF e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca D'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del Reclamo.

³ D.Lgs n.28 del 04/03/2010 Art.5 comma 1 .